

# REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 aprile 2013, n. 74

Regolamento per la concessione del contributo straordinario alle associazioni di volontariato che svolgono attivita' di trasporto di malati, anziani e disabili previsto dall'articolo 9, comma 11, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007).

(GU n.26 del 29-6-2013)

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Friuli Venezia Giulia n. 17 del 24 aprile 2013)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 9, commi da 9 a 11, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007) che autorizza l'Amministrazione regionale a sostenere l'attivita' di trasporto di malati, anziani e disabili mediante un contributo straordinario alle associazioni di volontariato aventi sede nel territorio regionale sottoposte al regime delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, che abbiano utilizzato nel corso dell'anno 2011 la tessera finalizzata all'ottenimento di misure di sostegno per l'acquisto di carburanti;

Visto in particolare il comma 11 del citato art. 9 che demanda a un regolamento le modalita' di concessione e rendicontazione del contributo, nonche' di presentazione delle domande;

Visto il regolamento di attuazione emanato con proprio decreto n. 0215/Pres. del 23 ottobre 2012 predisposto per l'anno 2012;

Vista la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 28 con il quale e' stato rifinanziato l'intervento previsto;

Visto il regolamento predisposto dalla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 515 di data 28 marzo 2013;

Decreta:

1. E' emanato il "Regolamento per la concessione del contributo straordinario alle associazioni di volontariato che svolgono attivita' di trasporto di malati, anziani e disabili previsto dall'art. 9, comma 11, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007)" nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del

presente decreto.

2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verra' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

Allegato

Regolamento per la concessione del contributo straordinario alle associazioni di volontariato che svolgono attivita' di trasporto di malati, anziani e disabili previsto dall'art. 9, comma 11, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007).

Art. 1.

Oggetto e finalita'

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 9, comma 11, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007) disciplina le modalita' di presentazione delle domande e di concessione e rendicontazione del contributo straordinario alle associazioni di volontariato che svolgono attivita' di trasporto di malati, anziani e disabili al fine di favorire la loro mobilita', migliorare la loro autonomia, la vita di relazione e garantire l'integrazione sociale.

Art. 2.

Soggetti beneficiari del contributo e requisiti

1. Beneficiarie del contributo sono le associazioni che svolgono attivita' di volontariato ai sensi dell'art. 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato) in possesso di tutti i seguenti requisiti:

a) essere iscritte nel registro regionale di cui all'art. 6 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12 (Disciplina dei rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato);

b) essere sottoposte alla disciplina tributaria prevista per le Organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (Onlus);

c) avere sede nel territorio regionale;

d) aver utilizzato nel corso dell'anno 2011, per il rifornimento dei mezzi intestati all'associazione, l'identificativo per l'acquisto di carburante per autotrazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilita' individuale ecologica e il suo sviluppo).

Art. 3.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le spese per l'acquisto di carburante per autotrazione per svolgere, dalla data della domanda fino al 31 dicembre 2013, l'attivita' di trasporto di malati, anziani e disabili con veicoli intestati all'associazione.

## Art. 4.

## Presentazione della domanda

1. Per l'ottenimento del contributo gli interessati presentano domanda, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, alla Direzione centrale Salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, di seguito denominata Direzione, utilizzando il modello allegato A) al presente regolamento.

2. Le domande sono inviate tramite raccomandata con avviso di ricevimento oppure consegnate a mano. In caso di invio con raccomandata fa fede la data del timbro postale di accettazione e si considerano presentate nei termini le domande pervenute entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine. Qualora i termini coincidano con una giornata festiva, gli stessi si intendono prorogati al primo giorno successivo non festivo. Le domande che pervengono oltre i termini vengono archiviate; dell'archiviazione viene data comunicazione al soggetto richiedente.

## Art. 5.

Ripartizione delle risorse disponibili e modalita' di concessione ed erogazione del contributo

1. Le risorse disponibili sono ripartite fra le associazioni ammesse a contributo in modo proporzionale alle spese ammissibili preventivate.

2. Il contributo non puo' comunque superare le spese preventivate.

3. Il contributo e' concesso entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda ed erogato secondo le seguenti modalita':

a) 70 per cento all'atto della concessione;

b) saldo entro 60 giorni dalla presentazione della rendicontazione.

## Art. 6.

## Cumulo di contributi

1. Il contributo e' cumulabile con contributi previsti da altre normative per la medesima finalita', salvo non sia diversamente stabilito dalle norme che li disciplinano.

## Art. 7.

## Obblighi dei beneficiari

1. Le associazioni beneficiarie del contributo devono tenere un registro sul quale vengono annotati, per ogni trasporto di persone malate, anziane e disabili effettuato, il nominativo delle persone trasportate, il tragitto e i chilometri percorsi.

## Art. 8.

## Rendicontazione

1. La rendicontazione avviene secondo quanto previsto dall'art. 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) entro i termini stabiliti nel decreto di concessione del contributo.

2. Alla documentazione presentata a titolo di rendiconto e' allegata una relazione descrittiva delle attivita' di trasporto

svolte con il sostegno del contributo concesso contenente anche l'indicazione dei chilometri percorsi, desunti dal registro di cui all'articolo 7.

3. In sede di rendicontazione il soggetto beneficiario presenta una dichiarazione attestante l'entita' e la provenienza degli altri contributi pubblici e privati eventualmente ottenuti per la medesima finalita'. Qualora la somma di tali contributi superi l'ammontare dei costi effettivamente rimasti a carico del beneficiario, il contributo e' conseguentemente rideterminato.

Art. 9.

#### Ispezioni e controlli

1. Ai sensi dell'art. 44 della legge regionale 7/2000 la Direzione puo' effettuare presso i soggetti beneficiari ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione ai contributi concessi, anche allo scopo di verificare la veridicita' delle dichiarazioni e delle informazioni rilasciate.

2. La Direzione provvede a effettuare la verifica contabile a campione prevista dall'art. 43 della legge regionale 7/2000 su almeno il dieci per cento dei beneficiari.

Art. 10.

#### Modifiche all'allegato

1. Eventuali modifiche ed integrazioni all'allegato A) al presente regolamento sono disposte con decreto del Direttore competente, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 11.

#### Rinvii

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applica la legge regionale 7/2000.

Art. 12.

#### Norme transitorie e finali

1. Sono considerate valide anche le domande presentate nel 2013 prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, fermo restando che sono da considerarsi ammissibili le spese sostenute dall'entrata in vigore del presente regolamento. E' fatto salvo l'obbligo di integrare o adeguare i dati forniti alla disciplina di cui al presente regolamento.

2. Per le domande relative all'anno 2012 continua ad applicarsi il decreto del Presidente della Regione 0215/2012.

Art. 13.

#### Abrogazione

1. Il "Regolamento per la concessione del contributo straordinario alle associazioni di volontariato che svolgono attivita' di trasporto di malati, anziani e disabili previsto dall'art. 9, comma 11, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento di bilancio 2012)" emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0215/2012 e' abrogato.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(Omissis).